



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Ancona

Sede sociale: via Vittorio Veneto n° 10 Ancona

STATUTO

Il presente Statuto della sezione di Ancona del Club Alpino Italiano è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 17/12/2010. Il testo è uniformato a:

- *Statuto del Club Alpino Italiano adottato dall'assemblea dei delegati di Verona (14/12/2001 e 30/11/2003) revisionato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo a Milano il 17/01/2004;*
- *Regolamento Generale del Club Alpino Italiano adottato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo in data 12/02/2005 modificato in data 23/07/2005 – 19/11/2005 – 29/03/2008 – 06/02/2010;*
- *Statuto sezionale tipo approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo in data 03/02/2007;*
- *Statuto-Regolamento del Gruppo Regionale Marche approvato dall'Assemblea Regionale dei Delegati il 22/10/2005.*

*Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo riunito a Milano il 11/01/2011.
Ratificato il 26/03/2011 dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.*

I N D I C E

- **TITOLO I**

- **DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA**

- Art. 1 Denominazione e durata

- Art. 2 Natura

- **SCOPI E FUNZIONI**

- Art. 3 Scopi

- Art. 4 Locali sede

- **TITOLO II**

- **SOCI**

- Art. 5 Soci

- Art. 6 Ammissione

- Art. 7 Quota associativa

- Art. 8 Durata

- Art. 9 Dimissioni

- Art. 10 Perdita della qualità di Socio

- Art. 11 Sanzioni disciplinari

- Art. 12 Ricorsi

- **TITOLO III**

- **SEZIONI**

- Art. 13 Organi della Sezione

- **ASSEMBLEA DEI SOCI**

- Art. 14 Assemblea

- Art. 15 Convocazione

- Art. 16 Partecipazione

- Art. 17 Presidente e Segretario dell'Assemblea

- Art. 18 Deliberazioni

- **CONSIGLIO DIRETTIVO**

- Art. 19 Composizione e funzioni

- Art. 20 Durata e scioglimento

- Art. 21 Convocazione

- Art. 22 Modalità di convocazione

- **PRESIDENTE**

- Art. 23 Compiti e nomina del Presidente

- **TESORIERE E SEGRETARIO**

- Art. 24 Compiti del Tesoriere

- Art. 25 Compiti del Segretario

- **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- Art. 26 Composizione e durata

- **TITOLO IV
CARICHE SOCIALI**
Art. 27 Condizioni di eleggibilità
- **TITOLO V
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE**
Art. 28 Commissioni, Gruppi e Scuole
- **TITOLO VI
SOTTOSEZIONI**
Art. 29 Costituzione
- **TITOLO VII
PATRIMONIO**
Art. 30 Patrimonio
- **TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE**
Art. 31 Esercizio Sociale
- **TITOLO IX
CONTROVERSIE**
Art. 32 Tentativo di conciliazione
- **TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI**
Art. 33 Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore

TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 – Denominazione – Durata

E' costituita, con data di fondazione 21/6/1875, temporanea cessazione dal 1882 al 1932 e definitiva ricostituzione nell'anno 1932, l'associazione "CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Ancona" con sigla "CAI – Sezione di Ancona", con sede legale in Ancona.

L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al CAI - Gruppo Regionale Marche.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del Club alpino italiano.

Art. 2 – Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e solidarietà, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi

L'associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, la tutela del loro ambiente naturale e del paesaggio, la coesione e l'amicizia tra i soci.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione ed aggiornamento di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con enti e associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) a promuovere ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio montani, in special modo, dell'Appennino Centrale e del Monte Conero, sensibilizzando alla conoscenza dei fattori e comportamenti che danneggiano detto ambiente, anche con riferimento ai regolamenti dei parchi e delle comunità montane;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo gio-

- vanile, nonché a collaborare con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a curare l'informazione ai soci tramite gli opportuni mezzi cartacei e telematici e produrre pubblicazioni, guide e carte escursionistiche ed alpinistiche per diffondere la cultura alpina e per facilitare la pratica delle attività;
 - l) a provvedere alla manutenzione della sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio storico e fotografico;
 - m) a stimolare la presenza di propri operatori negli organi tecnici centrali e periferici del CAI, dei Parchi e degli enti ed associazioni locali preposti alla trattazione delle tematiche istituzionali.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – Soci

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto. Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

- E' socio benemerito la persona giuridica che consegna l'iscrizione e versi alla sezione un contributo ritenuto notevole dal Consiglio Direttivo.
- Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
- Sono soci familiari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, iscritti nella stessa sezione, di età maggiore di anni diciotto.
- Sono soci giovani i minori di anni diciotto.

I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto a:

- a) usufruire delle strutture ricettive del Club Alpino Italiano con parità di trattamento rispetto ai soci della sezione che ne ha la detenzione o il possesso e alle condizioni preferenziali rispetto ai non soci eventualmente previste dal regolamento generale rifugi;
- b) usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club Alpino Italiano;
- c) avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni, ed a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- d) usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal Club Alpino Italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;
- e) usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e delle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- f) essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- g) ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza uscite dopo l'arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla direzione e l'impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica; i soci in regola con l'iscrizione ricevono anche le comunicazioni sociali spettanti edite nei primi tre mesi dell'anno sociale seguente;
- h) fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato autorizzato dal comitato centrale di indirizzo e di controllo, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell'ingegno.

I soci, purché maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della struttura

centrale del Club Alpino Italiano o del patrimonio di ciascuna delle sue strutture periferiche.

Il socio della sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della sezione decide sull'accettazione.

Le nuove adesioni sono ricevute dalla sezione fino al 31 ottobre. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 – Quota associativa

Il socio è tenuto a corrispondere alla sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello statuto e del regolamento generale del CAI e dello statuto sezioneale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Per i rinnovi, le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando le somme di cui ai commi b), c), d) entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al socio.

Si può riacquistare la qualità di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, sanando la morosità entro il 31 ottobre dell'anno in corso.

Dopo tale termine non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Con la finalità di avvicinare potenziali futuri soci, la sezione può autorizzare la partecipazione di non soci ad alcune attività adeguatamente valutate e precisamente individuate dai programmi sezionali.

Art. 8 – Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome della sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Dimissioni

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il socio ed il Consiglio Direttivo della sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della sezione; essa è costituita da tutti i soci non morosi, ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta e aggiorna lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della sezione con le modalità previste dallo statuto e ne dà comunicazione al Comitato Direttivo Regionale e Comitato Direttivo Centrale;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, del Collegio dei Revisori dei Conti della sezione oppure da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede e inviato per lettera o posta elettronica a tutti i soci maggiorenni in regola con l'iscrizione alla data dell'assemblea; nell'avviso esposto ed inviato con almeno 15 giorni di anticipo, devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni socio delegato può portare n. 2 deleghe. La delega deve indicare la persona delegata, la data, l'Assemblea per la quale è rilasciata ed essere sottoscritta dal delegante.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e tre scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo nell'ultima seduta utile, verificare la regolarità delle deleghe, l'eleggibilità dei candidati ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. Il voto va espresso su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Il numero delle preferenze esprimibili nella scheda è pari al numero delle cariche sociali poste in votazione. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

La deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della sezione e si compone di numero 6 componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;

- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello statuto e del regolamento generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Il Presidente uscente entro 15 giorni dall'Assemblea, convoca la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo. In tale occasione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili ad eccezione del Presidente. Quest'ultimo può svolgere solo 2 mandati consecutivi e sarà rieleggibile dopo almeno 3 anni di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 2 riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità di carica del sostituito.

Qualora vengano a mancare 4 dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità di carica dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i delegati all'Assemblea Generale del CAI, i soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI, nonché soci aventi competenza e responsabilità in specifici rami dell'attività associativa. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o a richiesta di 3 consiglieri, almeno una volta ogni 3 mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice-Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale.

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma sociale.

Assolve le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto della sezione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del tesoriere

Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 –Compiti del segretario

Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione. E' costituito da tre componenti, soci ordinari o familiari con anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, tra i suoi componenti, il Presidente che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della sezione o della sotto-sezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;

- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, per consentire alla Commissione verifica poteri l'accertamento dei requisiti dei candidati e la predisposizione delle schede elettorali, le candidature dovranno essere presentate con almeno 8 giorni di anticipo sulla data dell'assemblea. I soci che non si sono candidati in tempo utile possono comunque essere votati negli spazi bianchi disponibili, ma per poter essere eletti devono aver ottenuto voti almeno pari al 20% del totale dei votanti.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di soci aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali Organi Tecnici Centrali e Periferici di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla sezione all'attività del gruppo stesso.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 29 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo statuto e dal regolamento generale del CAI, costituire una o più sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della sezione. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

La sottosezione ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 30 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali, dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali, dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici, da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla sezione stessa. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale Marche. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 32 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probi-viri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probi-viri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o fra i soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo statuto, dal regolamento generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

L'adeguamento del presente statuto derivante da eventuali modifiche dello statuto o del regolamento generale CAI è un atto dovuto e pertanto viene immediatamente adottato dal Consiglio Direttivo della sezione con propria delibera. L'adeguamento verrà approvato dall'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Ogni altra modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Il presente testo è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci della sezione di Ancona del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 17 dicembre 2010.

Il Presidente della Sezione
f.to Renato Malatesta

Il Presidente dell'Assemblea
f.to Riccardo Ceccacci